CAMERA DEI DEPUTATI N. 1737

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLI BORTONE

Esonero dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo

Presentata il 15 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tenendo conto che le trasmissioni radiotelevisive costituiscono un pubblico servizio soprattutto per il loro contenuto sociale, i Governi che si sono succeduti nel tempo sono più volte intervenuti legislativamente per esonerare dal canone determinate categorie di cittadini.

Così sono stati esentati dal pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle Forze armate, nonché gli enti che corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia. Poi, con la legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è stata stabilita l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento radiotelevisivo per le scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, esenzione che dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 444, è stata estesa, in virtù della circolare n. 351/80 del Ministro della pubblica istruzione, alle scuole materne statali.

Di recente la legge 28 dicembre 1989, n. 421, integrando il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 1571 del 1951, ha esteso tale beneficio alle scuole materne non statali autorizzate, nonché alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali ed alle scuole d'istruzione se-

condaria ed artistica legalmente riconosciute.

Mantenendoci nel solco di questo orientamento, proponiamo con la presente proposta di legge di estendere il beneficio alle persone anziane con più di 65 anni di età, che siano titolari della sola pensione sociale, e che vivono da sole.

Inoltre, proponiamo l'esonero per coloro che indipendentemente dall'età e dal nucleo familiare risiedono nell'isolamento delle comunità montane, e sono titolari della pensione minima erogata dall'INPS o di un reddito fondiario inferiore a 360.000 lire annue.

Tenendo conto della specifica finalità di questa proposta di legge siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo le persone di età superiore ai 65 anni che vivono da sole e siano titolari di pensione sociale, nonché i residenti nei comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, titolari di pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di redditi fondiari inferiori a lire 360.000 annue.